



COMUNE DI SUNO

Piazza 14 Dicembre 1944 n.5 – 28019 SUNO (NO)
CODICE FISCALE 00419850037

Tel. 0322885510
Fax 0322858042

e-mail: c.pontini@comune.suno.novara.it
www.comune.suno.novara.it

AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI ALLE PERSONE

CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MICRO NIDO “CAV. CARLO NOBILI” - VIA 25 APRILE N. 58.

PREMESSA

Il Micro Nido Comunale denominato “Cav. Carlo Nobili” è un servizio socio - educativo che considera la famiglia ed il territorio come i principali soggetti interlocutori per sviluppare una cultura dell’infanzia partecipata e pertanto si propone come un luogo di incontro, di convivenza tra i bambini e gli adulti.

Come servizio educativo e sociale di interesse pubblico, l’Asilo Nido accoglierà i bambini e le loro famiglie, attraverso un percorso educativo che ha come meta principale il benessere fisico e psichico del bambino e l’accompagnamento delle famiglie in questa nuova esperienza di vita.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di Micro Nido, nell'edificio di proprietà comunale, situato in Suno (NO), Via 25 Aprile n. 58, denominato “Cav. Carlo Nobili”.

La gestione del servizio consiste:

- nell’attività didattica ed educativa dei bambini utenti, secondo un progetto pedagogico;
- nel servizio di preparazione e somministrazione dei pasti ai bambini, sulla base degli allegati menù predisposti dall’A.S.L., con le relative tabelle-grammature, e delle caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari, descritte nell’allegato “A”;
- nella cura e nell’igiene personale del bambino, mediante l’impiego di materiale idoneo e di prodotti adeguati e specifici;
- nella pulizia e riordino dei locali, delle pertinenze, delle attrezzature e del materiale posto a disposizione, durante ed al termine dell’orario quotidiano di apertura, nonché al termine della distribuzione dei pasti forniti, secondo modalità tali da garantire la massima igiene e salubrità degli ambienti frequentati dai bambini, dai genitori e dagli educatori;
- l’acquisto del materiale didattico e ludico, secondo quanto indicato nel progetto offerto, il rinnovo dello stesso;
- la fornitura del materiale di consumo per la normale attività del micro-nido;
- di ogni altra attività complementare che i concorrenti vorranno proporre nel progetto e che sia compatibile con la struttura.

Nel progetto pedagogico rientrano tutte le attività atte al funzionamento del servizio, ivi

comprese le attività integrative (attività di programmazione, documentazione, valutazione, formazione ed aggiornamento, collaborazione con gli organi istituzionali, collegiali e con le famiglie).

2. La capienza gestionale massima dell'Asilo Nido è di 24 posti, per bambini in età compresa tra i 3 ed i 36 mesi e si compone di n. 3 sezioni full time.

3. I locali, le attrezzature e gli arredi necessari al buon funzionamento del servizio, sono consegnati all'appaltatore per tutta la durata dell'appalto, nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione dell'attività.

Tale materiale deve essere gestito e custodito con la diligenza del buon padre di famiglia e verrà restituito, al termine della gestione, nelle stesse condizioni in cui è stato consegnato, salvo il naturale deterioramento.

4. Il servizio dev'essere gestito in conformità alla L.R. Piemonte 15.01.1973, n. 3, al "Regolamento per la gestione del Micro nido Comunale", approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 28.06.2013, ed a quanto stabilito nel presente Capitolato.

La Cooperativa aggiudicataria deve garantire il rispetto degli standard previsti dalla normativa citata.

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto dell'appalto è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato.

In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune di Suno potrà senz'altro sostituirsi alla Cooperativa per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

Il servizio deve assicurare il calendario educativo per mesi 11 (undici) l'anno, da settembre a luglio compresi, con funzionamento annuale non inferiore a 46 settimane

Il servizio dovrà essere erogato dal lunedì al venerdì con apertura dalle ore 07.30 alle ore 18.00. All'interno di tale orario possono essere previste forme di frequenza diversificate, quali:

- la frequenza a tempo parziale antimeridiana con il pasto, dalle 07:30 alle 13:00;
- la frequenza a tempo pieno con il pasto, dalle 07:30 alle 18:00.

Le date di inizio e fine dell'anno scolastico, le chiusure durante l'anno per le festività natalizie e pasquali, nonché per il periodo estivo o per eventi straordinari, sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale con l'approvazione del calendario scolastico, tenuto anche conto, per eventuale uniformità, del calendario scolastico regionale.

E' facoltà della Cooperativa progettare ed offrire ulteriore servizi:

- apertura al sabato mattina, per almeno quattro ore, purché vi siano un numero di richieste ritenute dal Comune di Suno sufficienti a non rappresentare una evidente diseconomia e previo pagamento da parte dei richiedenti di una quota aggiuntiva alla retta ordinaria;
- Centro Estivo nel mese di agosto, in base alla richiesta dell'utenza e alla relatività fattibilità.

ART. 3 CONDIZIONI GENERALI

L'appalto di cui trattasi, avendo per oggetto un servizio elencato nell'allegato IX (**CAT. 24 - CPV**

80110000-8 -Servizi di istruzione prescolastica) del D.L.vo 50/2016, rientra tra quelli previsti dalla parte III del D.L.vo 50/2016 ed è disciplinato dagli artt. 164 e segg. per quanto applicabili.

L'appalto é indetto con gara a procedura aperta a favore **dell'offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa.**

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha la durata di **tre anni** educativi - dal 01 gennaio 2017 al 31 luglio 2019 .

Nel corso del periodo di appalto potrà essere richiesta l'effettuazione di maggiori o minori prestazioni fino alla concorrenza di 1/5 dell'importo contrattuale, alle medesime condizioni di aggiudicazione del contratto.

ART. 5 - AMMONTARE DELL'APPALTO

Il prezzo unitario a base di gara è costituito dalla retta mese/bambino, che viene determinato in **€. 700,00** (settecento/00 - oltre I.V.A.), con le seguenti previsioni di iscrizione :

- anno educativo 2016/2017: n. 24 bambini iscritti X 7 MESI X €. 700,00 =
€. 117.600,00 (centodiciassettemilaseicento/00) oltre I.V.A.
- anno educativo 2017/2018: n. 24 bambini iscritti X 11 MESI X €. 700,00 =
€. 184.800,00 (centottantaquattromilaottocento/00) oltre I.V.A.
- anno educativo 2018/2019: n. 24 bambini iscritti X 11 MESI X €. 700,00 =
€. 184.800,00 (centottantaquattromilaottocento/00) oltre I.V.A.

L' importo totale presunto, pertanto, a base di gara per il triennio 2016/2019, è di €.
487.200,00 = (quattrocentottantasettemiladuecento/00) oltre I.V.A.

E' prevista un'offerta di tempo parziale con retta pari ad €. 600,00 (seicento/00 - oltre I.V.A.) mensili.

Al fine di formulare l'offerta economica si dovrà prendere a riferimento la retta mese/bambino di cui sopra.

L'importo a base d'asta si intende comprensivo di tutti gli oneri quali retribuzione, oneri riflessi, oneri assicurativi, previdenziali, assistenziali, infortuni e quant'altro dovuto a sensi di Legge.

Comprende altresì materiale di consumo e ludico-didattico, vestiario per il proprio personale, materiale di igiene personale, materiale di igiene ambientale, derrate alimentari ed attrezzature di cucina e quanto previsto dal presente capitolato.

Non saranno ammesse offerte al rialzo rispetto al prezzo posto a base di gara.

Il corrispettivo dell'appalto compensa l'aggiudicatario di qualsiasi avere e di ogni altra pretesa, in dipendenza e conseguenza del servizio appaltato, senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi.

ART. 6 - CLAUSOLA DI REVISIONE DEL PREZZO

Il prezzo concordato non potrà subire variazione alcuna per tutta la durata del primo anno di servizio. A decorrere dal secondo anno la Cooperativa aggiudicataria potrà formulare al Comune di Suno richiesta scritta di rivalutazione del prezzo concordato e la revisione periodica del prezzo sarà

effettuata ai sensi degli artt. 106 e 175 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 .

Per l'individuazione delle variazioni si assumeranno come riferimento gli indici di cui agli artt. 106 e 175 del D. Lgs 50/16 suddetto e, subordinatamente, in assenza di detta fonte, i dati forniti dalla C.C.I.A.A. o, in subordine, da altri Enti pubblici, riferiti ai servizi e forniture similari.

La domanda di adeguamento dovrà essere comunicata almeno 60 gg. prima rispetto alla data dell'applicazione del nuovo prezzo e, comunque, la variazione e la sua decorrenza dovranno essere fissate tra la Cooperativa aggiudicataria e il Comune di Suno.

ART. 7 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, in applicazione dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016

ART. 8 - CESSIONE DEL CREDITO

Le cessioni di credito, nonché le procedure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale, non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate.

ART. 9 – SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della Cooperativa aggiudicataria.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese per la stipulazione e registrazione del contratto di appalto, bolli, diritti.

ART. 10 - INIZIO DELL'APPALTO E CONTRATTO

Successivamente all'aggiudicazione si addiverrà alla stipulazione del contratto in forma Pubblica Amministrativa.

L'aggiudicataria è tenuta a stipulare il contratto entro il termine fissato dal Comune di Suno e debitamente comunicato.

Qualora senza giustificato motivo l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione nel termine stabilito, ovvero nel termine indicato nella diffida, decade dall'aggiudicazione, salva e impregiudicata l'azione in danno.

Il Comune di Suno si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D.Lgs. 50/2016

La data di avvio del servizio è prevista per l' 1 gennaio 2017, con riserva da parte della stazione appaltante di anticipare o posticipare la stessa, in relazione alla disponibilità complessiva dei locali.

In caso di mancato perfezionamento del contratto, per causa imputabile all'aggiudicataria, verranno recuperate le somme erogate e l'importo da liquidarsi verrà determinato ai sensi dell'art. 2041 del Codice Civile sulla base dei prezzi offerti, con applicazione in ogni caso della detrazione del

10%.

ART. 11 - COMMISSIONE DI GARA

L'esame delle offerte sarà demandata a Commissione, nominata con apposito provvedimento.

ART. 12 - OBBLIGHI A CARICO DELLA COOPERATIVA AGGIUDICATARIA

Sono a carico del concessionario:

A) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO

Gli elementi guida a cui l'esecutore offerente dovrà attenersi per la stesura e la presentazione del progetto educativo sono i seguenti:

- **Linee psico-pedagogiche.**

I servizi devono identificarsi per una specifica, esplicita ed evidente valenza pedagogico educativa prevedendo, quindi, riferimenti teorici, scelte metodologiche e modalità educativo-didattiche fra loro coerenti e aggiornate alla più recente letteratura scientifica ed alle esperienze di maggiore rilevanza nazionale e locale.

- **Progetto educativo e Piano organizzativo.**

Il progetto deve fondarsi su una costante attenzione ai modelli dello sviluppo infantile per sostenere adeguatamente il processo di crescita dei bambini con un costante riferimento ai bisogni e alle esigenze degli stessi in base agli specifici contesti sociali e culturali da cui provengono i bambini.

In quest'ottica rivestono particolare rilevanza i rapporti con le famiglie e con le agenzie educative ed i presidi sociali e sanitari del territorio.

Il servizio deve, quindi, caratterizzarsi per la disponibilità alla collaborazione con i genitori nel delicato compito dell'educazione dei figli, per la cura nel sostenere positivamente le relazioni parentali, per la cura nell'accrescere nei genitori la consapevolezza dei propri stili educativi e nel sostenerli nella loro esperienza genitoriale e, infine, per l'attenzione nel supportare, in generale, le situazioni di disagio e di bisogno che le famiglie dovessero evidenziare.

Il nido deve, quindi, configurarsi come credibile contesto di vita per i bambini che lo frequentano e, pertanto, sarà caratterizzato da un clima di attenzione e di premura nei confronti del bambino, di presa in carico dei suoi bisogni di cura fisica e di sviluppo psicofisico, armonizzato in un piano di attività, esperienze e momenti giornalieri che colgano i ritmi del bambino; il piano di attività deve saper dosare momenti di intimità e di relazione con l'educatore di riferimento e momenti di gioco, di esplorazione, di manipolazione organizzati a piccoli gruppi ed in angoli appositamente predisposti.

Il rapporto numerico tra le figure educative ed i bambini dovrà rispettare la normativa vigente, con attribuzione di un punteggio preferenziale al candidato che offrirà un maggior numero di operatori.

Il progetto deve tenere conto degli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire: il benessere psicofisico dei bambini, lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, nel quadro di una politica per la prima infanzia tesa alla piena e completa realizzazione dei diritti della

persona, al pieno e inviolabile rispetto della libertà e della dignità personale, alla solidarietà, all'eguaglianza di opportunità, alla valorizzazione delle differenze di genere, all'integrazione delle diverse culture.

Il progetto dovrà essere articolato con il contesto esistente (precise indicazioni dei soggetti, dei destinatari, delle modalità e quantità) e presentare fondati principi di attuabilità.

Non verranno valutate proposte di generica definizione.

- **Indicazioni metodologico/educative**

- L'inserimento del bambino deve essere sostenuto dalla presenza di un genitore o da persona per lui significativa, secondo modi e tempi concordati tra la famiglia e il responsabile della struttura;
- L'area gioco è strutturata in angoli e/o laboratori per il gioco simbolico di esplorazione, di manipolazione, per i giochi a terra e di costruzione, per giochi cognitivi, per momenti sociali e affettivi;
- Il nido offre punti costanti di riferimento (Educatrice – attività/momenti/spazi) che diano sicurezza al bambino;
- Il responsabile educativo gestisce direttamente i rapporti con i genitori, improntandoli a disponibilità e chiarezza e facilitando i momenti di incontro per la conoscenza reciproca e per lo scambio di esperienze educative;
- L'attività viene realizzata sulla base di un progetto educativo, di una programmazione educativa, di un piano operativo e prevede strumenti di verifica e valutazione, nonché la corretta conservazione in sede della documentazione.

- **Personale**

Il personale cura l'attuazione del progetto educativo approvato in sede di aggiudicazione, programmando l'attività giornaliera sotto la direzione di un responsabile educativo, individuato tra gli educatori.

- **Modalità operative**

Per la gestione operativa di tali funzioni il gestore si impegna a collaborare con il Comune:

- 1) trasmettendo le necessarie comunicazioni alle famiglie;
- 2) applicando le direttive assunte dall'Amministrazione nei confronti degli utenti.

Il gestore si impegna a regolare la propria attività e a gestire i rapporti con l'utenza anche sulla base delle disposizioni previste dal vigente "Regolamento per la gestione del Micronido Comunale" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 28/06/2013.

- **Inserimento bambini disabili**

Nel caso di inserimento di bambini disabili la Cooperativa deve assicurare la presenza di idoneo personale d'appoggio per l'intero periodo di presenza del minore nella struttura.

Per ciascun bambino portatore di handicap, certificato ai sensi della Legge 104/1992 dall'ASL, l'Amministrazione prevede che l'impresa incrementi il personale addetto in relazione al numero ed alla gravità dei casi.

B) PERSONALE

1. Per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto, l'appaltatore dovrà avvalersi di personale di provata capacità, onestà e moralità, idoneo alle funzioni richieste dal servizio.

Il personale addetto al servizio è funzionalmente alle dipendenze dell'appaltatore, con il quale unicamente intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge, nel rispetto di quanto

previsto dal presente Capitolato.

Le spese per tutto il personale occorrente per la gestione del servizio educativo/pedagogico, per il funzionamento del servizio ovvero per le altre iniziative proposte, sarà a totale carico della Cooperativa appaltatrice e dovrà essere sempre adeguato alle esigenze dei servizi.

Nell'assolvimento degli obblighi contrattuali la Cooperativa si impegna ad osservare gli orari che verranno indicati sulla base dell'orario e del calendario educativo, garantendo la continuità educativa per almeno l'intero anno scolastico.

La ditta appaltatrice dovrà presentare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, l'elenco nominativo del personale addetto alla gestione dei servizi, con relativi qualifiche e curriculum, impegnandosi a comunicare formalmente all'Ufficio Comunale preposto, entro sette giorni, ogni variazione che dovesse intervenire durante il periodo contrattuale.

L'impresa aggiudicataria si impegna a garantire la continuità del personale nei servizi oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni o integrazioni tutte le volte che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze verificatesi a qualunque titolo.

La sostituzione degli operatori assenti deve avvenire in tempo utile per assicurare il corretto espletamento del servizio.

Tutto il personale educativo, addetto all'organizzazione del servizio, addetto alla preparazione e distribuzione dei pasti e addetto alle pulizie, dovrà essere in possesso di titolo di studio adeguato alle mansioni da svolgere.

Non può essere previsto o autorizzato lo scambio delle mansioni tra personale con differente qualificazione professionale.

Inoltre la Cooperativa si obbliga a rispettare quanto previsto al successivo art. 17: "Trattamento salariale e assicurativo del personale".

Il personale impiegato svolge con cura e diligenza le proprie mansioni, mantenendo un corretto comportamento con i minori affidati e con le famiglie; si attiene ai principi di rispetto dei tempi e delle abitudini dei minori; rispetta la puntualità ed il segreto professionale; adotta un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato e disponibile alla collaborazione con gli altri operatori e con l'utenza; possiede spirito di iniziativa nell'ambito della programmazione stabilita e segue con attenzione le direttive ricevute.

L'esecutore deve provvedere a proprie spese a dotare il personale, del materiale necessario e di un tesserino di riconoscimento – da indossare durante il servizio – contenente le generalità personali, la qualifica professionale e il nome della ditta.

Il personale è tenuto ad indossare – mantenendola sempre in perfetto stato – la divisa di dotazione fornita dalla ditta con esclusione di abbigliamento di diverso tipo.

Le divise devono garantire, per pulizia, ordine ed igiene, il decoro del personale in servizio e la garanzia di un corretto rapporto con l'utenza.

In caso di assenza dei requisiti richiesti ovvero per gravi, palesi e reiterate violazioni dei compiti assegnati, ovvero in caso di comportamenti gravemente lesivi dell'ambiente di lavoro e della particolare tipologia di utenza, l'Amministrazione Comunale può richiedere all'esecutore la sostituzione dell'unità di personale giudicata non idonea.

2. **Il personale educativo** deve essere presente in numero tale da garantire un rapporto operatore/utente mediamente pari a 1:6 per i divezzi o semidivezzi e 1:4 per i lattanti, in esecuzione alla L.R. 15.01.1973, n. 3 della Regione Piemonte – art. 15 – e s.m.i., e deve sempre

essere integrato/ridimensionato in relazione all'aumento/diminuzione degli iscritti.

L'assegnazione del personale educativo necessario sarà compito preciso dell'aggiudicatario, in base alle esigenze determinate dal Comune di Suno e dal presente Capitolato.

Al Responsabile del Comune di Suno è data facoltà di intervenire in qualsiasi momento per richiedere, con motivazione scritta, la sostituzione di educatore ritenuto inadeguato.

La Cooperativa aggiudicataria si obbliga ad eseguire il servizio oggetto dell'appalto attraverso personale qualificato di tipo educativo con esperienza biennale nel servizio di educatore asilo nido.

I servizi a carattere educativo devono essere garantiti da personale di età non inferiore ad anni 18, idoneo a svolgere i compiti assegnati ed in possesso di uno dei seguenti titoli di studio avente valore legale:

- diploma di laurea in scienze dell'educazione e scienze della formazione primaria,
- diploma di puericultrice,
- diploma di maestra di scuola d'infanzia,
- diploma di maturità magistrale,
- diploma di vigilatrice di infanzia,
- attestato di qualifica di educatore per la prima infanzia o equivalenti,
- diploma di liceo psico - pedagogico,
- diploma di dirigente di comunità,
- attestato di qualifica di educatore professionale,
- diploma di tecnico dei servizi sociali,

altri diplomi di scuola media superiore dai cui provvedimenti istitutivi si riconosca un profilo professionale adatto per svolgere attività educativa negli asili nido.

Nell'espletamento del proprio lavoro l'educatore dovrà:

- attenersi al "Regolamento per la gestione del servizio" approvato con Deliberazione C. C. n. 17 del 28.06.2013;

- comprendere le esigenze e le aspettative dell'Ente appaltante, dei minori e delle rispettive famiglie;

- saper rilevare bisogni e richieste di intervento;

- rispettare il piano di lavoro;

- conservare e aggiornare costantemente la cartella personale del bambino, comprendente la scheda pediatrica, la scheda di osservazione dell'inserimento, la scheda trimestrale di monitoraggio, la scheda di osservazione conclusiva generale, eventuali deleghe, autorizzazione a riprese / fotografie, quant'altro ritenuto opportuno e/o utile;

- rispettare il segreto d'ufficio;

- rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 196/2003 e sm.i. in materia di privacy.

Il personale educativo è tenuto a svolgere le attività integrative (riunioni di verifica con tutto il personale educativo dell'Asilo, il Responsabile del Comune, il Coordinatore referente/responsabile) nell'ambito del monte ore annuale, definito indicativamente in n. 2 ore settimanali, con le modalità concordate con il Responsabile del Comune e comunque nel pieno rispetto delle norme contrattuali del relativo contratto di lavoro.

Il personale educativo sarà tenuto mensilmente a presentare il foglio di presenza, vidimato dal Coordinatore referente e trasmetterlo all'Ufficio del Comune competente in allegato alla fattura.

Al personale educativo qualificato verrà richiesta:

a) l'organizzazione e gestione dell'attività ludica-didattica nonché la cura dell'igiene personale dei

minori;

b) la programmazione annuale, nonché la gestione in toto delle sezioni;

c) la partecipazione alla programmazione annuale e agli incontri periodici che si stabiliranno per la valutazione del servizio, incontri con le famiglie, iniziative organizzate all'interno del Nido, eventuali gite, ecc.

d) quant'altro previsto dagli artt. 16 - 18 del "Regolamento per la gestione del Micro nido Comunale"

In caso di assenza del personale educativo, La Cooperativa aggiudicataria dovrà essere in grado di sostituirlo immediatamente con personale dotato di pari qualifica e comunque con oneri a carico della stessa.

La Cooperativa si impegna a garantire le sostituzioni temporanee dei propri operatori, con le seguenti modalità e tempistica: poiché il servizio è rivolto a minori di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi, che necessitano di rapporti continuativi, non sono ammesse sostituzioni, se non per gravi ed inderogabili motivi che dovranno comunque essere sempre preventivamente segnalate al Responsabile dell'Amministrazione aggiudicatrice.

3. La Cooperativa aggiudicataria designerà un **responsabile/coordinatore** all'interno del gruppo degli educatori proposti, quale referente dell'Amministrazione Comunale, con titolo di studio specifico ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico, con adeguata esperienza pluriennale.

In caso di sua assenza o impedimento la ditta dovrà individuare un sostituto, comunicandone tempestivamente il nominativo all'Amministrazione Comunale.

Il Coordinatore referente / responsabile, a cui saranno assegnate funzioni organizzative e di supervisione del servizio e delle attività di tutto il personale, dovrà relazionarsi settimanalmente con il Responsabile del Comune o suo delegato.

L'attività dovrà prevalentemente essere rivolta all'organizzazione quotidiana del servizio, realizzazione programma, organizzazione laboratori interni ed esterni, iniziative con le famiglie, e quant'altro previsto dall'art. 17 del "Regolamento per la gestione del Micro nido Comunale"

Dovrà inoltre presenziare ad incontri periodici con il personale del Nido e con il Responsabile del Comune o suo delegato, e partecipare alle Riunioni del Consiglio di Gestione, di cui fa parte.

Il coordinatore referente / responsabile deve garantire la propria presenza per un minimo di n. 8 ore settimanali.

4. I servizi a carattere ausiliario devono essere garantiti da personale di età non inferiore a 18 anni, idoneo a svolgere i compiti assegnati ed in possesso del titolo di scuola dell'obbligo.

Il personale addetto ai servizi generali deve essere formato per garantire la necessaria collaborazione con il personale educativo nella somministrazione del pasto, al momento del cambio, della messa a letto e alzata dei bambini e comunque nelle situazioni di bisogno e di emergenza.

Nella struttura dovrà essere presente almeno una cuoca responsabile di cucina ed un ausiliario per la pulizia degli ambienti.

Il **personale ausiliario** addetto alla pulizia e sanificazione, ed il personale addetto alla cucina devono essere presenti per un numero di ore settimanali sufficienti, tali da garantire il corretto svolgimento dei servizi di competenza.

Il personale ausiliario deve essere dotato di idoneo vestiario di lavoro e dei necessari dispositivi di sicurezza.

C) FORNITURE

1. Fornitura delle derrate alimentari necessarie per il confezionamento dei pasti (mezzogiorno) e delle merende (mattino e pomeriggio) disposti secondo menu autorizzati dall'A.S.L. e conformi alle indicazioni contenute nell'allegato "A" del presente Capitolato, con le relative grammature.

Tutti gli alimenti utilizzati per la preparazione dei pasti, dovranno possedere requisiti di prima qualità, e prodotti secondo le vigenti disposizioni di legge e rispondenti ai requisiti richiesti dalle norme igienico-sanitarie in vigore.

2. Fornitura dei prodotti per l'alimentazione dei bambini: panno carta per cucina, tovagliette e tovaglioli, biberon, tettarelle e materiale disinfettante adatto; piatti, bicchieri, posate, stoviglie ed attrezzature adatte ed indispensabili, necessarie al corretto funzionamento della cucina, alla preparazione, alla cottura ed alla somministrazione dei pasti e delle merende.

3. Fornitura del materiale didattico, ludico e di consumo per la gestione del micro-nido, a norma, secondo quanto indicato nel progetto educativo offerto, (cancelleria, materiale fotografico, audiovisivo, giocattoli, materiale cartaceo, computer, ecc.), e sufficiente per qualità e quantità in relazione alle diverse aree di sviluppo ed all'ordinario funzionamento del servizio.

4. Fornitura dei prodotti di sanificazione:

a. fornitura dei materiali di consumo e attrezzi per la pulizia e sanificazione dei locali e dei servizi e di quant'altro necessario al personale ausiliario per la pulizia, sanificazione e riordino di tutti i locali di competenza;

b. fornitura di materiali, attrezzi e prodotti per la pulizia e sanificazione degli ambienti e degli arredi e delle attrezzature destinati alla refezione;

c. smaltimento dei rifiuti, attuando la differenziazione degli stessi e depositandoli negli idonei contenitori,

d. servizio di lavanderia (con riferimento alla biancheria utilizzata dal personale, dei tendaggi e di quella necessaria alla gestione organizzativa del servizio, con esclusione degli indumenti personali dei bambini);

e. quant'altro ritenuto necessario allo svolgimento del servizio.

5. Materiale igienico-sanitario per l'igiene personale dei bambini: pannolini, guanti monouso, sapone neutro, crema antiarrossamento, creme per il cambio, borotalco, cotone idrofilo, latte detergente, salviette detergenti per il cambio, tovagliette monouso, sovrascarpe, e di quant'altro ritenuto necessario allo svolgimento del servizio.

6. Materiale per infermeria e per pronto soccorso adatto ai bambini, e tutto quanto ritenuto necessario allo svolgimento del servizio.

7. Vestiario e dotazione per il personale e tutto quanto ritenuto necessario allo svolgimento del servizio.

D) ALTRI SERVIZI

1) Fornitura pasti

È a carico della Cooperativa la fornitura dei pasti.

La struttura del micro- nido è dotata di apposita cucina per la produzione dei pasti e delle merende.

Dovrà quindi essere prevista ed organizzata la preparazione dei pasti, la loro porzionatura e successiva somministrazione.

Si specifica che la cucina è dotata dei seguenti arredi ed attrezzature: fornello a 4 fuochi e cappa aspirante, frigorifero, lavatoio, lavamani, lavastoviglie, sterilizzatore, tavolo armadiato con alzatina, scaffalature, piani di appoggio e di lavoro, mobile contenitivo e pattumiera carrellata.

Dovranno inoltre essere garantiti i seguenti servizi:

- a) allestimento dei tavoli;
- b) lavaggio e stivaggio di posateria e stoviglie;
- c) pulizia di locali, arredi in uso ed attrezzature utilizzate;
- d) raccolta differenziata dei rifiuti in sacchi e conferimento degli stessi negli appositi cassonetti;
- e) gestione del sistema di autocontrollo igienico previsto dal D.Lgs. n. 155/97 (HACCP), per la parte del processo di propria competenza.

Il menù e le relative tabelle dietetiche adottato dal Concessionario dovranno essere approvate dall'ASL competente.

Accanto al menù ordinario, devono essere previste diete speciali imposte da motivazioni di ordine medico e religioso.

Il pasto principale e la merenda a devono essere composti da alimenti freschi, caldi e freddi, completati con pane, frutta fresca e predisposti secondo le grammature che sono indicate nei sopraccitati menù e tabelle.

2) Pulizia dei locali

La Cooperativa è obbligata ad eseguire con proprio personale e con materiale igienico e sanitario a proprie spese la pulizia dei locali che deve essere eseguita a regola d'arte con la massima cura e diligenza nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte ad evitare ogni eventuale danno ai locali, ai mobili ed arredi.

I prodotti usati devono essere di prima qualità, di facile uso, di odore non sgradevole, ad azione rapida, senza possibilità di alterare i materiali con cui vengono a contatto, atti a garantire il pieno rispetto delle norme igieniche e la salvaguardia delle persone e degli ambienti.

La pulizia comprende quanto si trova all'interno dei locali, ivi compresi i vetri, le porte, i radiatori, le pareti lavabili e la periodicità dei vari interventi non deve essere inferiore ai parametri sotto specificati:

a) Interventi giornalieri:

- spazzatura con idonei mezzi (aspirapolvere, scope elettrostatiche, ecc...) di tutti i pavimenti e battitura di eventuali zerbini esistenti;

- lavaggio degli stessi con prodotti detergenti disinfettanti;
- pulizia e disinfezione giornaliera dei servizi igienici, di tutti i sanitari, compresi gli accessori, con prodotti specifici ad azione germicida;
- svuotamento cestini, porta carte, ecc... in appositi sacchi di plastica e riempimento dei contenitori dei prodotti per la pulizia (saponi, carta igienica, asciugamani ecc...), che dovranno essere forniti dalla ditta;
- rimozioni sacchi spazzatura e loro trasporto e conferimento negli appositi cassonetti rifiuti;
- spolveratura ad umido delle porte, nonché di tutti i mobili ed arredi: quadri, telefoni, macchine per ufficio, sedie, poltrone, suppellettili in genere, ecc.;
- pulizia dell'area esterna di pertinenza del micronido, (escluso taglio dell'erba, potatura piante, irrigazione ecc.),

b) Interventi quindicinali:

- deragnatura pareti e soffitti;
- lavaggio e pulizia pareti piastrellate;
- manutenzione alle pareti lavabili per l'eliminazione di macchie, polvere, orme e asportazione di eventuali corpi estranei;
- pulizia dei piazzali interni, antistanti e retrostanti l'edificio.

c) Interventi mensili:

- pulizia accurata su accessori vari quali interruttori, radiatori, plafoniere, ecc...;
- lavaggio e pulizia di tutti i vetri interni ed esterni delle finestre comprese le intelaiature;
- pulizia radicale di tutti i davanzali;
- pulizia dei battiscopa

d) Interventi annuali

- pulizia di fondo di tutti i pavimenti e intervento generale di risanamento con prodotti idonei;
- lavaggio completo e pulizia di fondo delle pareti lavabili.

In caso di accertamento da parte dell'Amministrazione Comunale del precario stato di pulizia dei locali, derivante da scarso livello delle pulizie, l'Amministrazione stessa ha la facoltà di richiedere alla società una serie di interventi di ripristino. Tali prestazioni devono essere richieste in forma scritta alla ditta e rese dalla stessa nel termine di 5 giorni dalla notifica.

Esse non danno luogo ad alcun addebito aggiuntivo a carico del Comune.

E) MANUTENZIONI

1. Sostituzione degli arredi eventualmente danneggiati o usurati.
2. Manutenzione ordinaria della struttura comprensiva delle aree esterne.

ART. 13 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune di Suno i seguenti oneri e competenze:

1. Raccolta delle domande di iscrizione;

2. Formazione delle graduatorie ed ammissione dei bambini all'Asilo Nido;
3. Determinazione e riscossione delle rette di frequenza;
4. Riscossione di contributi regionali, provinciali, da altri Enti o Società
5. Competenze amministrative relative ai rapporti con la Provincia di Novara e la Regione Piemonte;
6. Manutenzione straordinaria della struttura;
7. Spese per le utenze di energia elettrica, di gas, di acqua e di telefono;
8. Fornitura degli arredi di base.

ART. 14 - ALTRO PERSONALE

L'inserimento di altro personale (tirocinanti, volontari, borse lavoro...) può essere autorizzato dal Comune, a condizione che il medesimo non determini sostituzione di personale dipendente dalla ditta in relazione agli standard sopra indicati ed avvenga nel rispetto delle normative vigenti, con la previsione di adeguata copertura assicurativa.

ART. 15 - SCIOPERI E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. Nel caso di sciopero o di interruzione del servizio per cause di forza maggiore non sarà garantito da parte del Comune di Suno il servizio di cui all'oggetto del presente appalto.
2. In caso di scioperi del personale dipendente della Cooperativa, nessuna penalità sarà applicata qualora ne sia data comunicazione almeno tre giorni prima dello sciopero.

ART. 16 - TRATTAMENTO SALARIALE E ASSICURATIVO DEL PERSONALE

La Cooperativa è tenuta a comunicare all'Ente, l'elenco nominativo del personale in possesso dei prescritti requisiti professionali e ad indicare il Coordinatore responsabile.

In caso di sostituzione di personale, in ogni caso dotato di pari requisiti, dovrà pervenire apposita comunicazione al Comune di Suno tempestivamente, e comunque entro e non oltre 5 giorni, completa dei dati sopra richiesti.

Inoltre:

a) La Cooperativa deve attuare nei confronti dei lavoratori, soci/dipendenti, occupati nel servizio costituente oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori, al più migliorative, rispetto a quelle risultanti dal contratto Collettivo di Lavoro, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative del settore;

b) La retribuzione dovrà comprendere gli scatti di anzianità (non riassorbili nel superminimo), indennità, tredicesima, oneri previdenziali e assicurativi, trattamento di fine rapporto (con rivalutazione e previdenza complementare), indennità di turno e IRAP. Gli eventuali ristorni erogati dalla Cooperativa non possono in alcun modo sostituire le componenti della retribuzione precedentemente citate.

c) La Cooperativa aggiudicataria è tenuta altresì ad applicare i sopraindicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione;

d) La Cooperativa, in sede di offerta, dovrà indicare quale C.C.N.L. verrà applicato al

personale dipendente;

e) La Cooperativa è tenuta ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Ente o di terzi, nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e non solo nella gestione del servizio;

f) Compete pertanto alla Cooperativa di attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti disposizioni relative alla prevenzione ed assicurazione infortuni sul lavoro, dalle previdenze varie per la disoccupazione volontaria, invalidità e vecchiaia, TBC ed altre malattie professionali ed ogni altra norma in vigore o che possa intervenire, nel periodo di efficacia del presente appalto, per la tutela dei lavoratori;

g) Ad insindacabile giudizio del Comune di Suno si potrà richiedere alla Cooperativa, in ogni momento, di presentare tutta la documentazione derivante dagli obblighi delle suddette disposizioni, ossia copie fotostatiche delle denunce nominative dei lavoratori occupati nell'azienda, nonché delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi;

h) In ogni caso il Comune di Suno resta comunque estraneo al rapporto giuridico che si stabilisce tra la Cooperativa ed i soci / dipendenti della medesima;

i) Al fine di mantenere continuità didattica educativa, non è consentito un tasso di turnover del personale educativo superiore al 20% per anno, sulla base del personale indicato in sede di gara allegando i curriculum vitae di ogni operatore;

L'inosservanza di tali condizioni costituisce valido titolo a favore del Comune di Suno per la risoluzione immediata del contratto senza che la Cooperativa possa avanzare pretese di danni o risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai soci/dipendenti.

ART. 17 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI, VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLI

La Cooperativa si impegna a trasmettere, con periodicità di mesi tre, una breve relazione sull'andamento tecnico / qualitativo della gestione del servizio.

Eventuali correttivi, utili al raggiungimento degli obiettivi, fermo restando il corrispettivo stabilito, saranno concordati tra le parti.

A conclusione di ciascun anno scolastico è prevista una verifica complessiva dello svolgimento del servizio, in collaborazione con il "Consiglio di Gestione".

ART. 18 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

La Cooperativa si impegna a riqualificare e/o aggiornare il proprio personale, per un monte ore annuo non inferiore a 22 ore (esclusa la formazione obbligatoria e quant'altro previsto a termini di legge).

Al personale educativo è richiesto l'impegno in rapporto alla proposta presentata in sede di gara.

E' privilegiata la partecipazione a iniziative promosse dall'Ente: in assenza, la Cooperativa dovrà presentare una proposta attinente la programmazione in corso di realizzazione presso l'Asilo Nido.

ART. 19 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

E' fatto obbligo all'appaltatore, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal D. Lgs. 626/94 e s.m.i e dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

In sede di consegna del servizio, nel corso di uno specifico incontro, le parti individueranno, previa verifica in contraddittorio, i rischi e le misure di prevenzione.

La Cooperativa dovrà comunicare preventivamente i nominativi del Datore di lavoro e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

ART. 20 - DUVRI - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DI INTERFERENZE

Si dà atto, con riferimento all'art. 26 del d. lgs. 81/08, che, in relazione al presente appalto, non sussistono rischi da interferenze e non si procede pertanto, al momento, all'elaborazione del DUVRI.

L'importo degli oneri per la sicurezza c.d. interferenziali e normalmente non soggetti a ribasso è pertanto pari a € 0,00.

ART. 21 - ORGANISMI PREPOSTI AL CONTROLLO

Gli organismi preposti al controllo del servizio sono: gli Organi istituzionali a ciò preposti, i competenti Uffici del Comune di Suno nonché eventuali altre strutture e/o consulenti specializzati incaricati dal Comune di Suno.

ART. 22 - CONTROLLI DA PARTE DEL COMUNE

1. Il Comune di Suno si riserva di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari, a mezzo di:

- a) sopralluoghi intesi a verificare la rispondenza del personale in servizio e delle attività svolte;
- b) attività di verifica di corrispondenza tra la progettualità (individuale sugli utenti e sul servizio in generale) e le attività svolte per realizzarla, nonché della presenza in servizio del personale contrattualmente pattuito;
- c) verifica del rispetto delle norme amministrative, delle disposizioni del presente Capitolato e del "Regolamento per la gestione del Micro nido Comunale".

Le verifiche verranno effettuate tramite il Responsabile del Comune o suo delegato, che manterrà altresì costanti e continuativi contatti con il coordinatore referente individuato dall'Aggiudicatario, per verificare il rispetto di ogni condizione e l'oggettiva realizzazione degli obiettivi del servizio.

2. Il Comune di Suno farà pervenire all'aggiudicatario per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati.

3. L'aggiudicatario non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate per iscritto al Comune di Suno.

4. L'aggiudicatario sarà tenuto inoltre a fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni e ai rilievi del Comune di Suno.

5. Sono fatte salve le norme relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del

contratto per inadempimento.

ART. 23 - RESPONSABILITA' GENERALI

1. La Cooperativa è responsabile, nei confronti del Comune di Suno, del buon andamento e della funzionalità dei servizi assunti in gestione, di tutto il materiale eventualmente ricevuto in consegna, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti.

2. A tale proposito assume massima rilevanza la correttezza del comportamento del personale della Cooperativa nell'assolvimento dei compiti assegnati. Nel caso di infrazioni, lo stesso sarà soggetto alla procedura disciplinare prevista dai contratti di lavoro e dalla legge.

3. In particolare, poiché gli educatori, nell'esecuzione del loro lavoro potranno venire a conoscenza di dati sensibili, la Cooperativa e il suo personale saranno tenuti alla più stretta osservanza della legge sulla privacy (Decreto L.vo 196/2003 e s.m.i.).

4. Agli oneri ed obblighi tutti, imposti dal presente Capitolato, si intende che l'aggiudicataria debba provvedere a sue spese, ritenendosi ogni corrispettivo per essi, compreso nel prezzo d'appalto. Detto prezzo si intende accettato dall'aggiudicataria a corpo e a tutto suo rischio e pericolo poiché, con il solo fatto della presentazione dell'offerta, si ammette che abbia eseguito gli opportuni calcoli, sopralluoghi ed accertamenti e tenuto conto di tutte le circostanze prevedibili e non prevedibili relative all'ordinario esercizio del servizio.

5. La Cooperativa non potrà quindi pretendere sovrapprezzi o indennità di nessun genere anche nel caso di riscontrate difficoltà di esecuzione del servizio.

ART. 24 - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE

Costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, oltre quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Compete alla Cooperativa ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati, o comunque connessi, alle prestazioni inerenti allo svolgimento del servizio descritto all'art. 2 del presente Capitolato speciale d'appalto.

ART. 25 - ASSICURAZIONI

1. La Cooperativa è responsabile di qualsiasi danno che dovesse occorrere all'utenza, agli educatori o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri soci/dipendenti o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

E' fatto dunque obbligo all'appaltatore di mantenere il Comune di Suno, sollevato e indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.

2. La Cooperativa dovrà pertanto provvedere, prima della stipulazione del contratto di appalto, alla stipula di una polizza di assicurazione per tutti i danni cagionati a terzi (R.C.T.), **intestata esclusivamente al Comune di Suno e riferita specificatamente al presente appalto**, comprendendo nei terzi anche gli utenti del servizio e garantendo altresì i danni gravi e gravissimi subiti/arrecati dagli utenti tra loro.

Dovranno essere compresi in garanzia i danni alle cose che si trovano nel luogo di esecuzione

del servizio, nonché tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente Capitolato.

Il novero degli "assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre all'appaltatore, il Comune di Suno.

La polizza R.C.T. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa, a parziale deroga dell'art. 1900 c.c., alla colpa grave degli assicurati.

3. La polizza dovrà risultare estesa almeno ai seguenti rischi:

- RC dei prestatori di lavoro per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni (compresi i danni arrecati agli utenti);
- Danni a terzi da interruzione o sospensioni totali di attività;
- Danni a terzi da incendio;
- Danni a cose allocate nell'ambito di esecuzione del servizio;
- Ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento di cose consegnate e non, anche per danni derivanti da incendio o furto;

4. I massimali dovranno almeno essere di €. 2.000.000,00 = (duemilioni/00) per sinistro, per persona, per danni a cose.

ART. 26 - PENALITA' E DECADENZA

1. Il Comune di Suno, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di Legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione.

2. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni all'aggiudicatario, le quali devono pervenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione.

3. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, sarà comminata un'ammonizione al riguardo.

4. Potranno essere comunque applicate, in ogni caso, sanzioni da un minimo di €. 500,00= ad un massimo di €. 5.000,00=, rapportate alla gravità dell'inadempienza.

5. Conformemente all'enunciato principio della progressione, la seconda penalità comminata all'aggiudicatario, per una medesima inadempienza commessa, potrà essere di importo doppio, la terza triplo e così via. Dopo la comminazione di cinque sanzioni pecuniarie nel medesimo anno educativo, si potrà addivenire alla risoluzione parziale o totale del contratto.

6. L'applicazione della sanzione pecuniaria è prevista con detrazione dell'importo sulla fattura mensile del corrispettivo spettante alla Cooperativa.

7. L'Appaltatore è responsabile verso il Comune di Suno del buon andamento del servizio assunto.

8. L'Appaltatore incorre nella decadenza del contratto nei seguenti casi:

a) cancellazione della Cooperativa dall'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, in attuazione dell'art. 9 della legge 381/91. In questa eventualità il Comune di Suno si riserva la facoltà di proseguire il rapporto sino alla scadenza naturale, con provvedimento motivato;

b) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;

c) indebita sospensione del servizio, salvo casi di forza maggiore, per un periodo superiore a due giorni,

d) abituali deficienze e negligenze del servizio, quando la gravità e la frequenza delle

infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettono il servizio stesso a giudizio del Comune di Suno;

e) quando la Cooperativa si renda colpevole di frodi;

f) in caso di inosservanza delle vigenti leggi sulla prevenzione ed assicurazione infortuni sul lavoro e previdenza per lavoratori;

g) la sostituzione degli operatori con altri non in possesso dei requisiti stabiliti dal presente Capitolato;

h) mancato rispetto delle condizioni che assicurano la continuità educativa;

i) inosservanza di ulteriori disposti contrattuali del Capitolato speciale d'appalto.

Detto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo, non tassativo, né esaustivo.

9. Il Comune di Suno, qualora riscontri l'insorgere di uno dei casi di decadenza sopra specificati, si riserva in ogni caso la facoltà di risoluzione del contratto per gravi e ripetute inadempienze, anche parziali, nell'espletamento del servizio, incamerando in tal caso l'importo della prescritta cauzione, salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 27 - FALLIMENTO

1. L'aggiudicatario si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.

2. In caso di fallimento dell'aggiudicatario, la stazione appaltante provvederà senz'altro alla revoca dell'appalto. In tal caso il Comune di Suno si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016

3. Nei raggruppamenti temporanei, in caso di fallimento della mandataria, il Comune di Suno avrà la facoltà di proseguire il contratto con mandante del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.

4. In caso di fallimento di una mandante, la mandataria, qualora non indichi altra mandante subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 28 - VARIAZIONI

Nel mantenimento dello spirito e degli obiettivi dei servizi di cui in oggetto, le parti possono, nel corso dello svolgimento del servizio, concordare correttivi e variazioni.

ART. 29 - MODALITA' DI PAGAMENTO

L'Amministrazione Comunale corrisponderà mensilmente alla Cooperativa aggiudicataria, per ogni bambino effettivamente frequentante durante il mese di riferimento, il corrispettivo risultante dall'atto di aggiudicazione, comprensivo di ogni voce relativa a derrate alimentari, al personale e di ogni altra spesa sostenuta dall'affidatario.

Il prezzo di aggiudicazione è vincolante ed impegnativo per tutta la durata dell'appalto.

Il pagamento del corrispettivo mensile sarà effettuato posticipatamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura, previa attestazione del regolare espletamento del servizio

da parte del Responsabile del Comune e comunque nel rispetto delle disposizioni di Legge.

Ciascuna fattura dovrà essere intestata al Comune di Suno, e dovrà riportare l'indicazione del CIG (codice identificativo di gara) e del numero di conto corrente dedicato, postale o bancario, dell'Istituto di credito (e relative coordinate bancarie) presso cui accreditare i pagamenti

Il pagamento potrà avvenire solo se da parte della Cooperativa saranno presentati i tabulati mensili relativi all'elenco dei bambini frequentanti ed alla rilevazione delle presenze degli operatori, nonché all'acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) da parte del Comune di Suno.

La presentazione degli allegati di cui sopra è condizione essenziale per il pagamento delle fatture.

L'Appaltatore non potrà comunque pretendere:

a. sovrapprezzi o indennità speciali di nessun genere, anche nel caso di riscontrate difficoltà di esecuzione del servizio;

b. speciali indennizzi, qualora la prestazione venga ridimensionata, per fatti connessi al calendario educativo o ad una riduzione dell'utenza assistita.

ART. 30 - CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie o divergenze, anche di carattere tecnico ed economico, che potessero insorgere tra le parti, in relazione all'appalto oggetto del Capitolato ed al relativo contratto nella sua interpretazione od esecuzione generale e particolare, qualunque ne sia la causa, saranno deferite al Foro di Novara.

2. Non è ammesso l'arbitrato.

ART. 31 - NORME DI RINVIO

1. Salvo quanto disposto particolarmente nel presente Capitolato e in tutto ciò che non sia in opposizione con esso, l'aggiudicatario è tenuto alla piena osservanza:

a) del vigente regolamento sulla contabilità dello Stato, delle leggi, regolamenti e disposizioni che direttamente o indirettamente abbiano attinenza con il servizio in oggetto, sia vigenti, sia che vengano emanate durante il corso della stessa;

b) del D.Lgs. 626/94 e s.m.i e del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

c) di tutti gli obblighi ed oneri inerenti alle opere di previdenza, di assistenza, di assicurazioni sociali e di tutela sindacale dei dipendenti, in relazione alle disposizioni delle leggi e regolamenti vigenti e di quelli che venissero emanati in corso d'appalto. L'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente, nei confronti dei lavoratori soci/dipendenti occupati, tutte le norme contenute nel contratto collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi integrativi dello stesso e a provvedere alla regolare assicurazione sugli infortuni sul lavoro, all'INAIL, INPS, e a tutti gli altri versamenti obbligatori.

2. In ogni caso il Comune di Suno si riserva la facoltà di modificare le norme del presente Capitolato anche per attenersi a quanto disposto dagli organi di vigilanza o da successiva disposizione normativa.

ART. 32 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi della vigente normativa sul trattamento dei dati personali (Privacy), si informa che i dati forniti dalle Cooperative/Consorzi sono trattati dal Comune di Suno esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

2. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Suno.

ART. 33 - REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE

Il Comune di Suno ha la facoltà, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge n. 241/90, di revocare il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

ART. 34 - DOMICILIO LEGALE

L'appaltatore dovrà eleggere, agli effetti del presente appalto, il proprio domicilio legale.

Suno lì

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(PONTINI Caterina)